

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BRANCA, ROSSI Dante, BONAZZI, OSSICINI, SAMONA,  
ANTONICELLI, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia e GALANTE GARRONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MARZO 1974

#### Conservazione della cittadinanza italiana da parte della donna che contrae matrimonio con straniero

ONOREVOLI SENATORI. — La legge sulla cittadinanza è antica: 13 giugno 1912, n. 555. La legislazione successiva non vi ha apportato modificazioni rilevanti. Eppure da ogni parte si chiede una nuova normazione. Un disegno di legge era stato presentato al Parlamento nel febbraio 1960; ma poi lo si è abbandonato. Occorrerebbe dunque una riforma radicale, che per lo meno dovrebbe adeguarsi a principi vigenti in legislazioni di altri paesi, nelle quali la stessa perdita della cittadinanza si ricollega piuttosto alla volontà del cittadino che non, indipendentemente da questa volontà, a situazioni di fatto.

A parte ciò, nella legge del 1912, n. 555, c'è una disposizione, l'articolo 10, che sta a sè e che quindi può essere oggetto di riforma immediata (non occorre cioè attendere un rifacimento dell'intera disciplina sulla cittadinanza). Quell'articolo, al terzo comma,

stabilisce che la donna, se contrae matrimonio con uno straniero, « perde la cittadinanza italiana ». Si ritiene comunemente che tale norma sia stata ispirata dallo scopo di difendere l'unità familiare e può darsi che tale fosse il proposito del legislatore al principio del secolo; ma questo motivo, se mai ha avuto validità, l'ha certamente perduta ora che ben altri pericoli minacciano la compattezza delle famiglie (la ricerca di facili guadagni, la spregiudicatezza delle nuove generazioni, il lavoro della donna, l'irrequietezza dei figli, eccetera). Del resto il fatto che un coniuge sia cittadino e l'altro sia straniero è cosa di per sè non contrastante con le necessità della convivenza e con l'unità del gruppo familiare.

La ragione della norma è dunque un'altra: si voleva, si vuole che la moglie segua in tutto la condizione del marito. La preminenza dell'uomo, in un'epoca nella quale il

marito era il capo indiscusso della famiglia e la moglie era la sua ombra sbiadita, imponeva che l'una avesse anche la cittadinanza dell'altro.

Mutati i tempi, affermata costituzionalmente l'uguaglianza dei coniugi, anche questo relitto di un'antica soggezione dovrebbe sparire. E, poichè per analogo motivo è da escludere che il marito assuma la cittadinanza della moglie, la parità fra i due coniugi anche in questa materia non si può realizzare altrimenti che consentendo a ciascuno di mantenere la condizione originaria: cioè stabilendo che il matrimonio con lo straniero non faccia perdere alla donna la cittadinanza italiana.

La necessità o l'opportunità di questa innovazione potrebbe essere posta in dubbio da chi ritenga che il rigore della legge vigente sia temperato nell'ultima parte dello stesso articolo 10: infatti col ritorno in patria dopo lo scioglimento del matrimonio la moglie riacquista, purchè lo domandi, la cittadinanza italiana. Ma questa è solo la lettera della legge. In concreto il riacquisto risulta tutt'altro che automatico e richiede un procedimento amministrativo talvolta lungo e difficile. Il fatto è che il Consiglio di Stato interpreta l'articolo 10 con l'aiuto del precedente articolo 9, secondo cui il Governo può « inibire » l'acquisto: e l'inibizione può esser frutto di cattiva informazione o di arbitrio o più semplicemente di mera diffidenza burocratica.

È accaduto, così, per esempio, che una maestrina italiana, essendo rientrata in patria dopo la morte del marito francese ed avendo chiesto il reinserimento nei ruoli di insegnante o un incarico di insegnamento, si sia sentita rispondere, giustamente, che do-

veva prima riacquistare la cittadinanza italiana. Ma la sua domanda di riacquisto, immediatamente avanzata, si arenò subito dopo: infatti il Governo italiano pretendeva che *prima* il ministro francese sanzionasse la perdita della cittadinanza francese, mentre il ministro francese esigeva che *prima* la donna riacquistasse la cittadinanza italiana.

Questo ed altri esempi, che potrebbero farsi, consigliano una soluzione radicale del problema, cioè il mantenimento della cittadinanza italiana anche dopo il matrimonio con lo straniero. Nè occorre attendere la riforma del diritto di famiglia per coordinare questo episodio di realizzazione della parità coniugale con le altre norme che tale parità attuino in tutto il campo dei rapporti familiari. Infatti le norme che vi proponiamo si incaselleranno agevolmente nei due disegni di legge presentati al Senato: nel disegno di legge Reale l'uguaglianza fra marito e moglie è realizzata così ampiamente che non potrebbe non derivarne anche la conservazione, da parte d'ogni coniuge, della cittadinanza originaria; nel disegno di legge Falcucci, poi, si propone addirittura (articolo 137) una norma analoga a quella del presente disegno di legge.

Nel quale peraltro si vogliono conseguire due obiettivi: 1) il mantenimento della cittadinanza della donna anche dopo il matrimonio con lo straniero (primo comma); 2) il riacquisto a domanda se la cittadinanza è stata perduta dalla donna prima che questo disegno di legge, approvato, entri in vigore (secondo comma).

Naturalmente occorrerà abrogare il terzo comma dell'articolo 10 della legge del 1912, n. 555, che, come s'è premesso, contrasta con quanto si va qui proponendo.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—*Articolo unico.*

La cittadina italiana, che contragga matrimonio con uno straniero, conserva la cittadinanza italiana, se non vi rinunzia espressamente.

La donna, che, per effetto di matrimonio con straniero, abbia perduto la cittadinanza italiana prima dell'entrata in vigore di questa legge, la riacquista con istanza rivolta all'autorità competente.

Il terzo comma dell'articolo 10 della legge 13 giugno 1912, n. 555, è abrogato.